

## INFORMATIVA GENERALIZZATA SULLA DISCIPLINA A TUTELA DEL SEGNALANTE E PROCEDURA

A partire dal 26 novembre 2019, si assiste a un cambiamento di prospettiva: con la Direttiva UE n. 2019/1937 è stato introdotto, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione. L'obiettivo della Direttiva è stato quello di disciplinare la protezione dei *Whistleblowers* (o "informatori" nella traduzione italiana del testo) all'interno dell'Unione Europea, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

In Italia, il provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937 è il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 (di seguito "Decreto"). Tale Decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante; in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel Decreto.

### SOMMARIO

I. SCOPO.....	2
II. CHI PUÒ SEGNALARE .....	2
III. COSA SI PUÒ SEGNALARE.....	3
IV. CANALI DI SEGNALAZIONE .....	5
V. SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE .....	5
VI. SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE .....	6
VII. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	7
VIII. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA .....	8
IX. COSA ACCADE DOPO L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE.....	9
X. IL SISTEMA DI TUTELA DEL SEGNALANTE.....	11
XI. LA PERDITA DELLE TUTELE .....	13

## I. SCOPO

Leonardo Innovative Solution s.r.l. (in seguito anche la “Leonardo” o la “Società”), ha implementato la presente procedura (di seguito “Procedura”) in ottemperanza agli obblighi previsti in materia di segnalazione di illeciti ai sensi del Decreto. Di tale Procedura è stata data informativa alle rappresentanze sindacali di Leonardo.

La Procedura descrive e stabilisce gli adempimenti determinando ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nonché i controlli effettuati alle attività descritte.

Con la Procedura, dunque, Leonardo intende fornire al soggetto segnalante (in seguito “*Segnalante*” o “Segnalante”) chiare indicazioni operative: oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni e le tutele che sono garantite al Segnalante.

Inoltre, la Procedura fornisce istruzioni operative al referente deputato alla gestione della eventuale segnalazione ricevuta (di seguito “Referente Interno”).

## II. CHI PUÒ SEGNALARE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all’art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);
- lavoratori subordinati di soggetti nel settore privato;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La segnalazione può intervenire quando il rapporto lavorativo è in essere (sin dal periodo di prova) ma anche successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio: pensionati).

### **III. COSA SI PUÒ SEGNALARE**

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Possono essere oggetto di segnalazione anche:

- a. le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;

- b. le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- c. i fondati sospetti.

Si rende noto al Segnalante che restano espressamente escluse dall'ambito di applicazione del Decreto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o relativo alla relazione del Segnalante con i soggetti gerarchicamente sovraordinati;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria da normativa e/o atti dell'Unione europea o nazionali, come indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023 o, ancora, da normativa nazionale che costituisce attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, ancorché non indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. 24/2023;
- segnalazioni aventi ad oggetto violazioni in materia di sicurezza nazionale oppure di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale salvo che tali aspetti siano ricompresi nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea, come regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

Restano comunque salve le disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- informazioni considerate classificate;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- disposizioni di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio del diritto di ogni lavoratore di consultare i propri rappresentanti, anche sindacali, e di tutela contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del diritto di stipulare accordi collettivi, come anche di repressione

delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della Legge 20 maggio 1979 n. 300/1970.

#### **IV. CANALI DI SEGNALAZIONE**

I canali di segnalazione sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo) tramite il canale "segnalazioni" presente sul sito internet di Leonardo Innovative Solution Group S.r.l. [www.grupporiefoli.it](http://www.grupporiefoli.it) nell'apposita sezione.
- per mezzo di un appuntamento da richiedere al Referente Interno tramite indirizzo email [whistleblowing@grupporiefoli.it](mailto:whistleblowing@grupporiefoli.it);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

#### **V. SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE**

In via prioritaria, i Segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

I Segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I Segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **VI. SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE**

### **Ragionevolezza**

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

### **Valutazione dell'interesse pubblico**

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

### **Buona fede**

Valorizzando la buona fede del Segnalante al momento della segnalazione, è previsto che il Segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

## VII. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Segnalante può segnalare, attraverso il canale interno messo a disposizione da Leonardo, tutte le violazioni indicate nel precedente paragrafo 3.

Leonardo, attraverso il canale di segnalazione interna messo a disposizione e costituito da una piattaforma informatica, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del segnalato e della persona eventualmente indicata nella segnalazione, nonché del contenuto stesso della segnalazione e di ogni documentazione allegata.

La piattaforma informatica è fornita da Whistleblower Software ApS, un server indipendente, ed è accessibile sulla pagina dedicata "Whistleblowing" presente sul sito internet: [www.grupporiefoli.it](http://www.grupporiefoli.it). Nella stessa pagina, è disponibile la presente Procedura, l'"informativa privacy". Le istruzioni su come effettuare la segnalazione interna sono fornite all'interno della piattaforma.

Accedendo alla piattaforma "Whistleblowing", seguendo la procedura guidata, il Segnalante potrà:

- inviare la segnalazione in forma scritta, compilando i campi previsti secondo le istruzioni presenti nella piattaforma;
- inviare la segnalazione anche in forma orale, optando per la registrazione;
- chiedere un incontro con il referente individuato per la gestione delle segnalazioni interne.

Inviata la segnalazione, il Segnalante dovrà avere cura di segnare la data e il codice identificativo univoco generato automaticamente dalla piattaforma e che consente di monitorare lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Ogni segnalazione è protocollata nel database riepilogativo all'interno della piattaforma con tutti i dati essenziali delle segnalazioni, uno storico della loro gestione e l'archiviazione di eventuale documentazione che il Segnalante abbia allegato, nonché di aggiuntiva documentazione prodotta o acquisita durante l'istruttoria del Referente Interno. Ogni dato sensibile contenuto nel database è criptato per mezzo di chiavi di criptazione.

La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Referente Interno, che ha ricevuto apposita formazione, e che ha un accesso al sistema in maniera protetta e con specifici log nel sistema.

#### **VIII. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

La segnalazione deve essere quanto più possibile circostanziata per permettere l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Referente Interno. Nello specifico, deve emergere con chiarezza:

- 1) una descrizione accurata del fatto;
- 2) ogni circostanza di tempo e luogo in cui il fatto oggetto della segnalazione si è verificato;
- 3) generalità o altri elementi che possono consentire in altro modo di identificare il soggetto al quale sono imputati i fatti segnalati.
- 4) Se il Segnalante ne è in possesso, può senza dubbio essere utile anche allegare documenti in grado di fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione o riportare il nome di altri soggetti informati sui fatti.

Una segnalazione:

- non può essere generica e non può basarsi su semplici sospetti e/o informazioni e notizie riferite da soggetti terzi al Segnalante.
- deve soddisfare elementi di fatto e/o documenti a supporto.



## **IX. COSA ACCADE DOPO L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE**

### **A. Riscontro della ricezione della segnalazione**

#### **1) In caso di segnalazione scritta o orale inviata tramite la piattaforma informatica**

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione in forma scritta o orale, il Referente Interno rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento, tramite la piattaforma informatica.

#### **2) In caso di richiesta di incontro**

Qualora il Segnalante richieda una richiesta di incontro, il Referente Interno stabilisce il luogo e la data dell'incontro, informando il Segnalante sempre attraverso la piattaforma informatica.

L'incontro dovrà essere programmato entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta e dovrà avvenire in un luogo che assicuri la riservatezza del Segnalante.

Ricevuto il consenso del Segnalante, il Referente Interno redige un verbale dell'incontro, che il Segnalante verifica, rettifica se necessario e conferma mediante sottoscrizione. Tale verbale e documenti, se prodotti, così come altre comunicazioni scambiate sono conservati in luogo sicuro al quale può avere accesso solo il Referente Interno.

### **B. Valutazione preliminare della segnalazione**

Il Referente Interno valuta preliminarmente se la segnalazione può essere accolta e cioè se la stessa rientri nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Decreto; in altre parole, viene accertato se il Segnalante rientri tra i soggetti legittimati e se l'oggetto della segnalazione sia ricompreso tra quelli indicati nel Decreto.

In caso negativo, il Referente Interno procede all'archiviazione della segnalazione, informando il Segnalante tramite la piattaforma informatica.

Ove la segnalazione sia ammissibile ma generica e non abbastanza dettagliata, il Referente Interno invia richiesta di integrazione e/o chiarimenti al Segnalante, tramite la piattaforma informatica.

### **C. Istruttoria**

La fase istruttoria è finalizzata a valutare i fatti oggetto di segnalazione e la loro fondatezza. In tale fase, il Referente Interno non ha alcun obbligo di informare il soggetto segnalato dell'istruttoria che, in qualche modo, lo riguarda.

Il soggetto segnalato può essere sentito ovviamente per fornire chiarimenti.

Nei casi in cui formula espressa richiesta, il soggetto segnalato può fornire la propria versione dei fatti, anche per mezzo di osservazioni e documenti scritti.

Il Referente Interno compie ogni accertamento opportuno: (i) analizzando le informazioni e documenti eventualmente ricevuti al fine di acquisire ogni elemento necessario alla valutazione della segnalazione; (ii) coinvolgendo altri dipartimenti interni all'azienda, ove necessario, e che dovranno offrire la massima collaborazione, ivi compreso l'accesso a dati e documenti utili ai fini dell'istruttoria e non inviati dal Segnalante; (iii) coinvolgendo soggetti esterni all'azienda, con competenze tecniche o professionali specifiche utili alla segnalazione; (iv) convocando soggetti sia all'interno che all'esterno dell'azienda, incluso soggetti che siano coinvolti nei fatti oggetto della segnalazione chiedendo loro informazioni.

Se, nel corso dell'istruttoria, il Referente Interno ritiene che sia necessario ottenere integrazioni o chiarimenti, può farne richiesta al Segnalante.

Ogni attività istruttoria deve essere compiuta garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e/o di ogni altro soggetto coinvolto nella segnalazione; tale obbligo di riservatezza si estende anche ai dipartimenti aziendali interni e ad eventuali consulenti esterni coinvolti.

### **D. Chiusura dell'istruttoria**

A conclusione dell'istruttoria, il Referente Interno è tenuto a fornire riscontro al Segnalante.

Qualora la segnalazione sia manifestamente infondata, il Referente Interno dispone l'archiviazione motivando in maniera adeguata tale decisione e informando il Segnalante.

Qualora emerga che il Segnalante abbia inviato la segnalazione, oggetto di archiviazione, al solo fine di compromettere la reputazione del soggetto segnalato o, comunque, di arrecare a quest'ultimo pregiudizio, il Referente Interno informa il Consiglio di Amministrazione della Società perché adotti ogni decisione ritenuta opportuna nei confronti del Segnalante.

Qualora la segnalazione sia fondata, entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, il Referente Interno redigerà un'apposita relazione per il Consiglio di Amministrazione di Leonardo descrivendo il risultato dell'istruttoria e le proprie conclusioni, motivandole adeguatamente. Di tali conclusioni il Referente Interno informerà opportunamente il Segnalante.

Quando, tenuto conto della natura della segnalazione, l'istruttoria richiede un tempo maggiore di 3 (tre) mesi, il Referente Interno può informare il Segnalante della necessità di termini più lunghi. Tale comunicazione deve sempre essere inviata entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione.

## **X. IL SISTEMA DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **Tutela della riservatezza**

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato. L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

### **Misure di protezione dalle ritorsioni**

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'ANAC:

- al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del Decreto. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro;
- la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria. Ad ogni modo nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

### **Misure di sostegno**

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta,

nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

#### **XI. LA PERDITA DELLE TUTELE**

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Roma, 12 Dicembre 2023.